

Repertorio n. 7.143

Raccolta n. 5.233

Allegato "C"

FONDAZIONE PASCENDI

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "**Fondazione Pascendi**".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017), dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "**Fondazione Pascendi ETS**".

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Teramo, all'indirizzo determinato con delibera dell'Organo di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

La "Fondazione" opera a tempo indeterminato.

Art. 3 - Scopi e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017, a partire dal magistero della Santa Chiesa Cattolica e, in particolare, delle Encicliche *Quanta Cura* (Pio IX), *Pascendi* (Pio X) e *Quas Primas* (Pio XI):

- educazione, istruzione e formazione personale e professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 D.lgs. 117/2017, lett. d);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 D.lgs. 117/2017, lett. i);

- la pubblicazione e la promozione di opere librerie e/o similari, incluse riviste, sia editate in proprio che da terzi; il recupero e la diffusione di opere librerie del passato, anche fuori commercio;

- la divulgazione e l'organizzazione e la realizzazione di contenuti a carattere formativo e informativo, quali convegni, seminari di studi, blog, social, mostre ed eventi in ge-

nere in ambito culturale, religioso e sociale.

ART. 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, incluse l'informazione e l'intrattenimento di rapporti con Biblioteche, Archivi, Musei, Università ed Enti, anche internazionali, necessari per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo di Amministrazione.

In ogni caso, per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a mero titolo di esempio, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o altrimenti posseduti o utilizzati;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi e/o complementari a quelli della Fondazione medesima, che potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre, curando la pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle altre iniziative ritenute idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale locale, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- g) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea ovvero a supporto del perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- h) partecipare a eventuali bandi di finanziamento pubblici e/o privati, per il raggiungimento di fini istituzionali.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento

mento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

1) dal fondo di dotazione, conferito con la dotazione iniziale di valore pari a complessivi **Euro 39.700,00 (trentanovemilasettecento)**;

2) dal Fondo di gestione, costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie aventi a oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione patrimoniale;

c) da eventuali altri contributi da parte dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati;

d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 del D.lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ciascun anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs.117/2017.

Il bilancio è predisposto ed approvato dall'organo di amministrazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti previsti dal D.lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione restando necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denomi-

nate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs.117/2017, la Fondazione redige il *bilancio sociale* e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Organo di Amministrazione;
- Organo di Controllo
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 8 - Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri, tra un minimo di tre ed un massimo di quindici, nominati dai soci fondatori.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7, D.lgs. 117/2017.

L'Organo di amministrazione governa l'Ente.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

L'organo di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo e-mail, PEC o raccomandata A/R.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve o non esservi affatto purché siano presenti tutti i membri.

L'ingiustificata assenza di un consigliere per più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di un consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

L'organo di amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge al suo interno il Presidente e il Vice-presidente;
- amministra la Fondazione;

- predispone il bilancio d'esercizio, e se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito all'Organo di Amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I membri possono partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione anche in via telematica (videochiamata, skype, ecc.), purchè con modalità tali da consentire al Presidente l'accertamento dell'identità personale dei partecipanti.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente dell'Organo Amministrativo e, salva la prima nomina in sede di atto costitutivo, è nominato dall'Organo stesso a maggioranza dei voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo; ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste dinanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria, anche nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri d'iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale Organo, con obbligo di rendiconto; può delegare singoli compiti al Vice-Presidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In caso di estrema urgenza il Presidente può adottare ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Organo di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. L'ufficio di Presidente è gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dall'Organo Amministrativo, che ne stabilisce la natura, i poteri e la durata della carica.

Il Segretario è il responsabile operativo della Fondazione; egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, nonché agli atti del Presidente.

L'ufficio di Segretario è gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 11 - Organo di Controllo - Collegio dei Revisori dei Conti

Secondo quanto richiesto dalle norme vigenti in materia, l'Organo Amministrativo provvede alla nomina dell'Organo di controllo.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale; è composto da un sindaco, nel primo caso, e da tre sindaci, nel secondo caso, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro da tenersi con le modalità previste ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco monocratico, il Collegio Sindacale o uno dei sindaci possono anche assumere l'incarico di revisore legale dei conti quando la normativa renda obbligatorio istituire un organo di controllo.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017, sue integrazioni e modificazioni.

Art. 13 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un Collegio di tre Arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente da due arbitri designati

o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pescara, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle Parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

Art. 14 - Scioglimento e liquidazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore o, in mancanza, alla "Fondazione Italia Sociale", previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Matteo Boldrini, Luca Fumagalli, Andrea Giacobazzi, Monica Gibertoni, Ilaria Pisa, Lorenzo Roselli, Alberto Spataro, Giovanni Negrini, Piergiorgio Seveso, Marina Vincenti.

(art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge
16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta, Marina VINCENTI, Notaio in Teramo, iscritta
al Collegio Notarile di Teramo e Pescara, certifico, median-
te apposizione al presente file della mia firma digitale (do-
tata di certificato di validità fino al 07.01.2024, rilascia-
to dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Autho-
rity), che la presente copia, contenuta in un supporto infor-
matico, e' conforme al documento originale analogico allega-
to sotto la lettera "C" all'atto a mio rogito del 23 maggio
2023, rep.n. 7143/5233, registrato a Teramo il 5 giugno 2023
al n. 1864, firmato a norma di legge, che si rilascia per
gli usi consentiti.

Teramo, Via Raneiro, n. 5, il giorno otto giugno duemilaven-
titre (08.06.2023).

file firmato digitalmente dal Notaio Marina Vincenti